

BENESSERE DEGLI ANIMALI, LIBERTÀ RELIGIOSA E MERCATO:
LA MACELLAZIONE RITUALE
NELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA E COMPARATA

*Laura Fabiano**

ANIMAL WELFARE, FREEDOM OF RELIGION AND THE MARKET: THE RITUAL SLAUGHTER IN THE EUROPEAN AND COMPARATIVE JURISPRUDENCE

ABSTRACT: *Ritual slaughter regulation involves several interests: freedom of religion expression, animal welfare, market freedom and consumer protection. The analysis of the jurisprudence on this item is meaningful of all the problems the Courts and the legislators have to confront balancing different rights.*

In the European context a progressive attention is arising toward the animal welfare and a consequent limitation of freedom of religion.

Recently, the analysis of the European and comparative jurisprudence highlights the increasing importance given to the transparency of the production process and to the role of a well informed consumer.

KEYWORDS: Ritual slaughter; freedom of religion; animal welfare; market regulations; pluralism.

SOMMARIO: 1. Pluralismo identitario e bilanciamento di valori e diritti il difficile compromesso sulla macellazione rituale nella disciplina europea – 2. La macellazione rituale nella religione ebraica ed islamica – 3. La progressiva circoscrizione della macellazione rituale nelle precedenti decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea – 4. La decisione *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.* (C-336/19) e le divergenze di veduta della Corte di giustizia rispetto all’avvocato generale Hogan – 5. Secolarizzazione dei precetti e attribuzione alle autorità religiose della sorveglianza sulle regole: il “*kosher law food*” nella giurisprudenza israeliana, europea e statunitense – 6. La macellazione rituale e il cibo “religiosamente conforme” all’intersezione con i diversi diritti in gioco: la trasparenza in etichetta fra neoliberalismo e diritto alla scelta consapevole.

1. Pluralismo identitario e bilanciamento di valori e diritti: il difficile compromesso sulla macellazione rituale nella disciplina europea

Fra le sfide più complesse con le quali si confrontano gli ordinamenti democratici contemporanei figura la capacità degli stessi di sostenere il pluralismo identitario e culturale che

* *Professore Associato di Diritto Costituzionale comparato presso l’Università di Bari, Mail: laura.fabiano@uniba.it*

connota le loro comunità sociali; difatti, rispetto al modello liberale¹, caratteristica fondamentale degli ordinamenti di matrice democratico sociale è il rifiuto delle politiche di assimilazione delle minoranze identitarie al corpo sociale maggioritario attraverso il riconoscimento della legittima differenza che caratterizza le minoranze stesse cui consegue necessariamente il tentativo continuo di raggiungere un compromesso di convivenza fra identità differenziate².

La negoziazione per il raggiungimento di tali compromessi si confronta sovente con la necessità di operare un bilanciamento fra valori fondamentali che si rivela tuttavia estremamente complesso e ad esito del quale la compressione di alcuni valori e diritti può essere vissuta da coloro che sono portatori della relativa istanza come eccessiva e finanche ingiusta³. Ciò accade, spesso, perché il bilanciamento passa attraverso la preliminare interpretazione del contenuto e del senso stesso dei diritti da contemperare ed è su tali valutazioni che, di fatto, si consuma il confronto identitario⁴.

Ove il bilanciamento di valori e diritti in sede giurisdizionale (giacché in sede legislativa il principio rappresentativo innesca, o può innescare, altri meccanismi⁵) corrisponde ad una forma

¹ Sul rifiuto del pluralismo nello Stato liberale e sulla crisi dello stesso anche a partire da tale caratteristica si rinvia a F. MAZZARELLA, *La semplicità immaginaria, Apogeo e crisi dello Stato liberale di diritto*, ed a M. FIORAVANTI, *La crisi dello Stato liberale di diritto*, entrambi in *Ars Interpretandi*, 1, 2011, rispettivamente 57 e ss. e 81 e ss.

² Cfr. su tali temi W. KYMLICKA, *Le sfide del multiculturalismo*, in *Rivista bimestrale di cultura e di politica*, anno XLVI, 370, 2, 1997, 199-217; Id. *Multicultural Citizenship*, Oxford, 1995, trad. it. a cura di G. GASPERONI, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, 1999; P. MENGOZZI, *Cittadinanza comune e identità nazionali e culturali*, in L. LEUZZI, C. MIRABELLI (a cura di), *Verso una Costituzione Europea*, Cosenza, 2003, II, 479 ss.; F. SAVONA, *Diritti culturali e società "glocale": una questione di riconoscimento o di giustizia sociale?*, in *Sociol. del dir.*, 3, 2009, 21-38; L. MANCINI, *Società multiculturale e diritto. Dinamiche sociali e riconoscimento giuridico*, Bologna, 2000; F. VIOLA, *Conflitti di identità e conflitti di valori*, in *Ars Interpretandi*, 10, 2005, 61-96. Sul tema si rinvia inoltre all'intero fascicolo 1 del 2012 della rivista *Ars interpretandi* dedicato al tema "Ermeneutica e pluralismo".

³ Cfr. sul tema G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, 1992; R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992. A fronte della concezione del bilanciamento come ricerca dell'equilibrio tra principi, diritti o valori in conflitto al fine di rendere possibile la loro armonica coesistenza autorevole dottrina ha sostenuto che ciò che a volte accade realmente, quando le corti operano un "bilanciamento" di diritti o principi, non è assicurare l'armonica convivenza dei valori in conflitto, ma più semplicemente sacrificarne uno a vantaggio dell'altro trasfigurando dunque il bilanciamento (che dovrebbe essere sinonimo di "contemperamento" o "conciliazione") in "accantonamento" o "soppressione" di un diritto a vantaggio di un altro (relativamente ad un caso concreto). Cfr. R. GUASTINI, *Diritto mite, diritto incerto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1996, 513 ss.; Id. *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004.

⁴ G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica & Politica*, 1, 2006; Id. *Principi e argomentazione giuridica*, in *Ars Interpretandi*, 2009, 131 e ss.; Id., *Diritti fondamentali e ragionamento giuridico*, Torino, 2008. Sul bilanciamento si rinvia anche ad A. MORRONE, *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, Milano 2008, II, II, 185-204; G. SCACCIA, *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Rivista AIC*, 3, 2017.

⁵ Sull'istanza giuridica come strumento di mediazione nel processo democratico si rinvia a J. HABERMAS, *Fatti e Norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Bari-Roma, 2013; Id., *Morale, Diritto e Politica*, Roma, 2001 spec. 5-78.

di applicazione, da parte del giudice, del principio di proporzionalità⁶ esso, per essere legittimo, deve essere adeguato, necessario e proporzionale ovvero il bilanciamento di un diritto fondamentale deve avvenire per la soddisfazione o protezione di un altro diritto fondamentale; la soddisfazione o protezione di un determinato diritto concorrente non può essere realizzata con modalità alternative meno gravose; la compressione di un diritto deve corrispondere proporzionalmente alla necessità di soddisfazione o protezione del diritto bilanciato con lo stesso (fatta salva, peraltro, tutta la più che nota giurisprudenza sul nucleo intangibile dei diritti fondamentali⁷). Tuttavia, la stima dei parametri detti (adeguatezza, necessità e proporzionalità), a propria volta, è posta in capo al giudice che effettua il bilanciamento la legittimazione della cui decisione in termini dispositivi si ancora fortemente all'argomentazione nella parte motiva della stessa. In alcune circostanze, in anni recenti, accade che il giudice faccia spesso utilizzo, in fase argomentativa, del dato scientifico⁸ il quale per propria natura dovrebbe porsi come elemento solido, in quanto razionale⁹, cui agganciare il ragionamento giustificativo della decisione. Tale approccio argomentativo presenta tuttavia delle difficoltà di utilizzo in alcuni ambiti quali ad esempio la disciplina dei margini di ampiezza e dei limiti della libertà di culto: in tali contesti la razionalizzazione scientifica di un'istanza identitaria deve essere effettuata con grande attenzione per non correre il rischio di snaturare il senso delle garanzie poste alla libertà religiosa.

Emblematica vicenda rappresentativa delle difficoltà descritte è quella postasi recentemente dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la quale, il 17 dicembre 2020, nella decisione *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.* (C-336/19), si è pronunciata in tema di protezione degli animali¹⁰ durante l'abbattimento e limiti della macellazione c.d. rituale¹¹.

⁶ R. ALEXYS, *Diritti fondamentali, bilanciamento e razionalità*, in *Ars Interpretandi*, 7, 2002, 131-144; Id., *On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison*, in *Ratio Juris*, 16, 2003, 433-449; Id., *La formula per la quantificazione del peso nel bilanciamento*, in *Ars Interpretandi*, 10, 2005, 97-123; G. MANIACI, *Note sulla teoria del bilanciamento di Robert Alexy*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 2, 2002; J. RODRIGUEZ DE SANTIAGO, *La ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo*, Madrid, 2000, 121-141; L. PRIETO SANCHÍS, *El juicio de ponderación*, in Id., *Justicia constitucional y derechos fundamentales*, Madrid, 2003, 175-216, S. BESSON, *The Morality of Conflict, Reasonable Disagreement and the Law*, Oxford, 2005, 451-453; A. CERRI, *I modi argomentativi del giudizio di ragionevolezza delle leggi: cenni di diritto comparato*, in AA.VV. *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Milano, 1994, 131-161; G. PARODI, *In tema di bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale. In margine a Diritti e argomenti di Roberto Bin*, in *Diritto pubblico*, 1995, 203-223.

⁷ Cfr. nota 4.

⁸ Sul tema, in particolare per una riflessione sui limiti dell'utilizzo del dato scientifico in ambito giurisdizionale, si rinvia alle riflessioni di L. CORSO, *Il diritto come mediazione fra saperi distinti. Perché il diritto non ha fatto un passo indietro di fronte alla scienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), 36, 2018 (ultima consultazione 25/02/2021).

⁹ Sul legame fra principio di legalità e razionalità "scientifica" cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari-Roma, 2011.

¹⁰ Sul tema dello status e dei diritti degli animali si rinvia a G. SETTANNI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema* e F. RESCIGNO, *gli esseri animali quali "res senzienti"*, entrambi in *Bio Law Journal*

La questione riguardava l'interpretazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1)¹², nonché sulla validità di tale disposizione alla luce degli articoli 10 ("libertà di pensiero, coscienza e religione"), 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (non discriminazione) e 22 (diversità culturale, religiosa e linguistica) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

L'articolo 13 TFUE [in precedenza Protocollo (n. 33) sulla protezione ed il benessere degli animali (1997) allegato al TCE] sancisce che «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Sulla base di tale presupposto il regolamento 1099/2009 stabilisce, all'art. 4 comma 1, che gli animali destinati alla macellazione devono essere abbattuti esclusivamente previo stordimento in quanto la perdita di coscienza e di sensibilità dell'animale, prima di qualunque attività che lo conduca alla morte, ne diminuisce il più possibile il dolore l'ansia e la sofferenza.

Il medesimo art. 4, tuttavia, al comma 4 stabilisce una deroga¹³ a tale disposto sancendo che «Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello». Al fine di minimizzare la sofferenza degli animali, nonostante la particolarità del tipo di tale tipo di macellazione, l'art. 5 c. 2 del regolamento prosegue affermando che «Qualora, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 4, gli animali siano abbattuti senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal

rispettivamente n. 1/2019 e n. 2 S (2019) *Special Issue*. Di F. RESCIGNO si richiama altresì, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005.

¹¹ La sentenza è stata commentata da M. LOTTINI, *La macellazione rituale senza stordimento e il diritto UE*, in *federalismi.it*, 7, 10/03/2021 (ultima consultazione 11/03/2021).

¹² Sulla disciplina europea in tema di macellazione con particolare riguardo alla macellazione rituale si rinvia a R. BOTTONI, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI, *Cibo e religione. Diritto e diritti*, Roma, 2020, 273 e ss.

¹³ Sulla previsione di un regime derogatorio delle norme generali e astratte quale strumento di gestione del pluralismo identitario di matrice religiosa con particolare riguardo alla fede islamica si rinvia a A. RINELLA, *La shari'a in occidente*, Bologna, 2021.

sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura». Infine, in relazione specificatamente a tale deroga posta nell'art. 4 al comma 4, l'art. 26 del medesimo regolamento stabilisce che «Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento»¹⁴.

La questione si è posta in relazione a quanto disposto per la Regione delle Fiandre, con decreto del 7 luglio 2017 recante modifica della legge del 14 agosto 1986 relativa al benessere e alla protezione degli animali, con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali. Il detto decreto ha infatti proceduto a modificare la normativa precedente stabilendo, all'art. 3, un obbligo generalizzato di abbattimento degli animali previo stordimento¹⁵ e specificando, al paragrafo 2 del medesimo articolo, che «Quando gli animali sono macellati secondo metodi speciali prescritti da riti religiosi, lo stordimento deve essere reversibile e la morte dell'animale non può essere causata dallo stordimento».

La detta normativa è stata impugnata da alcune associazioni rappresentative di comunità di fedeli islamici ed ebraici¹⁶ dinanzi alla Corte costituzionale Belga, con dei ricorsi di annullamento, ed il medesimo giudice costituzionale ha adito la Corte di giustizia dell'UE al fine di valutare la portata interpretativa dell'art. 26 comma 2 lettera c del regolamento 1099/2009: la questione posta verteva, in primo luogo, sulla possibilità che tale disposto consentisse l'introduzione nella macellazione rituale dello stordimento «reversibile» (attraverso l'elettroanestesi¹⁷); in caso di risposta affermativa il giudice costituzionale belga chiedeva, inoltre, se tale normativa non potesse essere tuttavia illegittima in quanto lesiva della libertà di culto dei fedeli di religione ebraica ed islamica sia sulla base del loro diritto alla libertà religiosa sancito dagli articoli 10 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia in quanto in violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione.

¹⁴ Specificatamente il comma 2 punto c dell'art. 26 del regolamento 1099/2009 si riferisce alla legittimità nell'adozione da parte degli Stati di disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento nell'ambito della «macellazione di animali conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e le operazioni correlate».

¹⁵ L'articolo 3 del decreto impugnato così dispone: «L'articolo 15 della medesima legge (14 agosto 1986) è sostituito dal seguente: «Articolo 15 § 1. Un animale vertebrato può essere abbattuto solo previo stordimento. L'abbattimento deve essere effettuato esclusivamente da una persona in possesso delle conoscenze e delle competenze richieste e mediante il metodo meno doloroso, più rapido e selettivo. In deroga al paragrafo 1, un animale vertebrato può essere abbattuto senza previo stordimento: 1) in caso di forza maggiore; 2) durante attività venatorie o di pesca; 3) nel contesto della lotta ai parassiti».

¹⁶ I ricorsi sono stati proposti dal *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* (Concistoro centrale israelita del Belgio) e altri, dall'*Unie Moskeeën Antwerpen VZW*, dall'*Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW*, *JG*, *KH*, dall'*Executief van de Moslims van België* e altri, dal *Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België*, e da *VZW* e altri.

¹⁷ Sugli aspetti tecnici dello stordimento nella macellazione si rinvia a D. FONDA, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI, *Cibo e religione. Diritto e diritti*, cit., 225 e ss.

2. La macellazione rituale nella religione ebraica ed islamica

Per comprendere il senso della macellazione rituale nella religione ebraica ed islamica occorre prima di tutto sgombrare il campo dal pregiudizio per il quale tale macellazione sia legata ad una scarsa considerazione da parte di tali credo religiosi nei confronti degli animali quali esseri senzienti¹⁸. Tutt'altro che questo, nel credo musulmano gli animali sono considerati a pieno titolo parte della *Umma* secondo quanto stabilito direttamente nel Corano («Non vi sono bestie sulla terra, né uccelli che volino con le ali nel cielo che non formino delle comunità come voi. Noi non abbiamo trascurato nulla nel Libro. Poi saranno tutti raccolti davanti al loro Signore» Cor. VI, 38) così come nella tradizione ebraica gli animali sono *nefesh chaya* (anima vivente) parte del Creato¹⁹.

Le pratiche di macellazione prescritte dai precetti di tali religioni originano, in realtà, nel profondo rispetto nei confronti degli animali i quali, in un periodo storico antecedente alla introduzione nella macellazione delle pratiche di stordimento ovvero in assenza delle competenze scientifiche e tecnologiche concernenti tali possibilità, era previsto che dovessero essere macellati utilizzando delle tecniche che ne minimizzassero le sofferenze.

Entrambe le religioni prevedono che l'animale muoia per iugulazione ovvero attraverso un taglio della gola preciso e profondo effettuato da personale competente con un coltello ben affilato. Lo sgozzamento, se eseguito nel modo corretto, dovrebbe condurre alla riduzione quasi istantanea della pressione sanguigna intracranica dell'animale che dunque perde i sensi²⁰.

Nella religione islamica (così come nella tradizione ebraica) è vietato mangiare carni di animali morti per cause naturali e, in assoluto, cibarsi di sangue (in quanto in esso si ritiene risieda l'anima dell'essere vivente): la probabile origine antropologica di tali precetti è collegata a finalità sanitarie e connessa al fatto che il consumo di tali cibi era veicolo potenziale di malattie oltre che alla maggiore capacità di conservazione della carne dissanguata rispetto a quella

¹⁸ Sul tema diffusamente cfr. CNB, *Macellazioni rituali e sofferenza animale*, 19 settembre 2003.

¹⁹ Genesi (1:21, 1:24).

²⁰ Sulla permanenza dello stato di coscienza dell'animale sottoposto a macellazione rituale sono stati fatti diversi studi sperimentali scientifici, che però hanno portato a conclusioni controverse e discordi. Su tali studi si rinvia a F. Pezza, P. Fossati, *Le macellazioni rituali nella storia normativa*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI, *Cibo e religione. Diritto e diritti*, cit., 245 e ss., spec. 253 e ss. Sugli aspetti tecnici della macellazione rituale attraverso iugulazione si rinvia a F. ROGGERO, *Note in tema di macellazione religiosa secondo il diritto islamico*, in *Rivista di diritto alimentare*, anno X, n. 2, 2016 ed a D. FONDA, *Dolore, perdita di coscienza e benessere animale nella macellazione convenzionale e rituale*, cit., spec. 235-240.

sanguinolenta. In realtà numerosi precetti religiosi islamici sono legati alla preservazione del benessere individuale e collettivo²¹: il divieto stesso di consumo di carne di maiale, ad esempio, è probabilmente legato al fatto che le prime comunità mussulmane erano nomadi ed essendo invece il maiale un animale stanziale il divieto di alimentarsi con le sue carni corrispondeva allo scoraggiarne l'allevamento con conseguente rischio di limitazione per le comunità mussulmane nei propri spostamenti²².

È tuttavia da rilevare come un approccio interpretativo esclusivamente o prevalentemente igienicosanitario nell'analisi dei precetti religiosi rischia di essere fuorviante²³ giacché altrettanto (se non più) importanti sono le valenze simboliche ed espressive della norma religiosa il cui rispetto, per il fedele, diviene un elemento che ne connota l'identità²⁴.

Il nutrimento e la tradizione alimentare costituiscono dei fattori fondamentali nella costruzione dell'identità di qualunque comunità sociale (territoriale, culturale religiosa)²⁵. Il cibo (ed il suo consumo) rappresenta, sotto un certo punto di vista, un elemento profondamente aggregante per una comunità la quale si riconosce in una tradizione alimentare e culinaria e ne condivide le regole; parallelamente, la diversità alimentare (in particolare quando legata al precetto religioso)

²¹ Nel diritto islamico, la *shari'a* guida il fedele e la comunità alla più corretta condotta di vita, disciplinando tanto ciò che riguarda il rapporto tra Dio (*ʿibādāt*) e l'uomo tanto quanto attiene alle relazioni intercorrenti tra gli uomini (*muʿāmalāt*). Su tali presupposti, è compito del *faqīh* [giurisperito] qualificare qualsiasi atto umano (sia esso appartenente alle *ʿibādāt* o alle *muʿāmalāt*) in una determinata categoria legale, sulla base delle fonti del diritto musulmano; così è previsto che un atto possa essere doveroso (*farḍ*), raccomandabile (*mustahabb*), permesso (*mubāḥ*), riprovevole (*makrūh*), proibito (*ḥarām*). Sul punto cfr. F. CASTRO (Autore), G.M. PICCINELLI (cur.), *Il modello islamico*, Torino, 2007; M. Oliviero, *I Paesi del mondo islamico*, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, 2009, 554-581.

Sulla base di tale scala di valutazione i rapporti di ogni singolo musulmano con il mondo esterno sono determinati dalla netta distinzione tra ciò che è considerato *ḥarām*, proibito, illecito, e ciò che, al contrario è *ḥalāl*, lecito e la dimensione alimentare del fedele è parte integrante di tale impostazione.

²² Peraltro il maiale è animale coprofago e questo ulteriormente faceva propendere per una valutazione circa i rischi del consumo di tale carne. Sul punto si rinvia a L. ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto mussulmano*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI, *Cibo e religione. Diritto e diritti*, cit.

²³ Lo evidenzia con decisione E. STRADELLA la quale aggiunge che «La tendenza a considerare l'esperienza religiosa (esclusivamente) in questi termini è alla base di un materialismo medico, che rischia di essere particolarmente fuorviante quando le prescrizioni alimentari entrano in contatto con il diritto secolare e chiedono riconoscimento da parte del diritto positivo laico, poiché evidentemente esse assumerebbero una natura completamente diversa, e difficilmente potrebbero trovare una legittimazione pubblica fondata sulla tutela della libertà religiosa o dei diritti culturali», E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze del multiculturalismo*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH, *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Roma, 2020, 133 e ss.

²⁴ «L'appartenenza a una confessione non si esaurisce in un moto dell'animo interiore. Non diversamente dall'identità culturale, l'identità religiosa si fonda su dati oggettivi: essa comporta l'esercizio del culto e lo svolgimento di riti e pratiche religiose che identificano quella confessione; si tratta di un fatto collettivo che si manifesta pubblicamente; l'identità di una comunità religiosa è riconosciuta come tale anche da coloro che non vi appartengono», A. RINELLA, *Pluralismo giuridico e giurisdizioni religiose alternative*, in *DPCE online*, 4, 2018, 1006 (ultima consultazione 1/3/2021).

²⁵ Sul rapporto fra cultura e alimentazione in prospettiva giuridica si rinvia al volume collettaneo a cura di L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH, *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, cit. Sul tema si segnalano in particolare in contributi di P. PETRILLO, *Diritti culturali e cibo, la tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale e il ruolo dell'UNESCO* (81 e ss.) e C. PICIOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata* (113 e ss.).

contribuisce alla costruzione o al rinsaldamento delle differenze fra comunità distinte²⁶.

Nell'approccio islamico all'alimentazione il consumo della carne animale è considerato una necessità legata alla sopravvivenza e dunque è lecito cibarsi delle carni degli animali consentiti dopo averli uccisi ma solo per il naturale sostentamento umano e secondo un attento richiamo etico-religioso dell'atto.

In tale ottica (oltre che probabilmente per le ragioni sanitarie già evidenziate) gli animali di cui ci si intende cibare (sia attraverso la macellazione ma anche nella caccia) devono essere abbattuti nella consapevolezza di tale finalità (è vietato il consumo di carne di animali uccisi per ragioni diverse) e colui che è chiamato all'atto della macellazione deve necessariamente formulare l'intenzione (*niyya*) di voler compiere il rituale e deve invocare (*tasmīya*) il nome di Dio²⁷.

Tale approccio alla macellazione si lega peraltro al presupposto tipico nella filosofia islamica per il quale il musulmano, per ottenere una cosa, deve volerla, secondo la sua intenzione, (*al-niyya*) e, a ragione di ciò, ogni buon musulmano deve sempre comportarsi in modo da essere cosciente delle proprie azioni (e a tale principio si collega probabilmente il divieto di consumo di bevande alcoliche).

Vi è dunque, nella tradizione islamica, un fondamento di etica della responsabilità nel consumo alimentare che riguarda anche l'abbattimento degli animali e pertanto risulta evidente come l'origine della macellazione rituale in tale contesto religioso non ha in effetti nulla a che fare con il maltrattamento degli animali.

Riflessioni simili, *mutatis mutandis*, possono essere tratte con riguardo alla tradizione religiosa ebraica

Anche le regole alimentari collegate al consumo di carne poste nella religione ebraica possono essere collegate ad esigenze sanitarie finalizzate alla tutela della salute dell'individuo e della comunità²⁸ ed al rispetto degli animali quali esseri viventi. La liturgia che accompagna la macellazione e la pratica della caccia nella religione ebraica ha in effetti delle valenze

²⁶ Cfr. A. FERRARI, *Cibo, diritto, religione, Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, 15, 2016.

²⁷ «Non mangiate i cibi sui quali non sia stato nominato il nome di Dio; questo sarebbe certo perversità» (Cor. VI, 121.)

²⁸ Anche nel precetto ebraico vige il divieto di consumare carne di animale già morto per cause naturali: «Uomini santi sarete dinanzi a Me; non mangerete carne di animale sbranato nella campagna; gettatelo in pasto ai cani» (Esodo 22, 30). In un altro passo si legge: «Non dovrete mangiare alcun animale morto da sé; li darai allo straniero che abita presso di te e li mangerà, oppure li venderai allo straniero perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio» (Deuteronomio 14.21). Sul tema si rinvia a J. SOLER, *Le ragioni della Bibbia: le norme alimentari ebraiche*, in J.L. FLANDRIN, M. MONTANARI (a cura di), *Storia dell'alimentazione*, Roma, 2016.

simboliche volte a depurare un atto di per sé illecito quale è uccidere un essere vivente²⁹.

Nella Bibbia si rinviene un'iniziale preferenza per l'alimentazione vegetariana³⁰ e una successiva concessione da parte di Dio agli uomini della possibilità di cibarsi di carni di animale: l'introduzione di un'alimentazione carnivora è documentata soltanto dopo il Diluvio³¹, vale a dire dopo la constatazione dell'istinto al male proprio dell'essere umano. Le norme sul consumo della carne animale si definiscono poi nel Levitico, quando alla separazione tra i popoli, con il riconoscimento da parte di Dio, nel popolo ebraico, attraverso Mosé, del popolo con il quale si conclude l'alleanza, l'unico popolo eletto, corrisponde una separazione tra gli animali, consentiti e proibiti, a livello alimentare³².

La macellazione rituale secondo il precetto ebraico deve avvenire “con rispetto e compassione” per mano di uno *shochet* (un ebreo religioso che abbia ricevuto la rispettiva licenza e sia stato appositamente addestrato) e l'animale sottoposto ad abbattimento deve arrivare al momento della morte per dissanguamento integro ed in piena salute.

Le procedure della macellazione rituale nelle tradizioni religiose islamica ed ebraica hanno dunque fra le propri ragioni d'origine il tentativo di regolare l'abbattimento animale secondo norme che al momento della loro enucleazione garantivano il più possibile il rispetto degli

²⁹ Anche alcune regole imposte nell'attività di caccia sarebbero collegabili a tale finalità. Ad esempio e per la cacciagione e per i quadrupedi selvatici per i quali è esclusa la *shechitah*, è previsto il rito della copertura del sangue (*kissuy*), che consiste nell'occultamento del liquido fuoriuscito dall'animale con della terra, perché sia sottratto alla vista dell'uomo. Tale procedura, che simula una sorta di sepoltura simbolica dell'animale, trova una spiegazione nella necessità di celare l'azione non lecita compiuta dall'uomo, qual è l'uccisione di un essere vivente, utilizzando la terra, segno della possibilità di far germogliare, seppure in forma diversa, una nuova vita così da non interrompere il ciclo naturale. Cfr. S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI, *Cibo e religione. Diritto e diritti*, cit., 87 e ss. Al monito collegato al compimento di un atto empio necessario per procacciarsi la carne si fa risalire anche il divieto di consumare il grasso degli animali e quello di cucinare la carne con il latte «contemplato nella *Toràh*, che per ben tre volte proibisce di cucinare “il capretto nel latte di sua madre” (Libro dell'Esodo, XXIII,19 e XXXIV, 26 e Deuteronomio, XIV, 21). Per molti interpreti la ratio di questa proibizione non è chiara. Secondo taluni prevarrebbe un intento pedagogico, per scongiurare l'aberrazione implicita nell'atto di cucinare il figlio nel latte materno, per altri il significato di condanna per analogia dell'incesto. Non manca poi chi ascrive anche tale proibizione al principio alimentare di carattere generale che prescrive di non mescolare mai generi diversi. A questo stesso proposito si segnala una lettura ebraica di ispirazione mistica che, mentre riconosce nel latte l'alimento per eccellenza reperibile in natura senza azioni violente, al contrario concepisce la carne come il frutto di un processo anche culturale, qual è l'allevamento o la caccia degli animali, ma soprattutto ravvisa in essa quel prodotto di cui è possibile disporre solo in forza di un atto omicida da parte dell'uomo. Nel tener separato il consumo di questi due alimenti si intende allora rimarcare la necessità di non confondere i valori, tenendo sempre distinto quello che è lecito da ciò che non lo è»; cfr. S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, cit., 100-101.

³⁰ Tale opzione viene fatta risalire al passo della Bibbia nel quale si legge: “Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme, che è sulla tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto d'albero, che produce seme: saranno il vostro cibo” (Genesi I, 29). Sul punto si rinvia a S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, cit., 96.

³¹ Genesi IX, 3-4 “Tutto ciò che si muove e dà vita vi servirà di cibo; io vi do tutto questo come l'erba verde; ma non mangerete carne con la sua vita, cioè il suo sangue”.

³² E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze del multiculturalismo*, cit. 136 la quale aggiunge «Da questo punto di vista sembra potersi identificare un approccio unitario all'alimentazione che tiene insieme l'elemento della purezza, e quello della distinzione/separatezza, che si traduce nella separazione del popolo (eletto) dagli altri, così come nella separazione delle specie consentite da quelle non consentite, e della individuazione delle prime attraverso la loro netta appartenenza e riconducibilità ad un elemento naturale, ad una modalità con cui l'essere vivente può relazionarsi con il suo habitat».

animali stessi. Tuttavia lo scorrere dei secoli e l'evoluzione storica, sociale, scientifico-tecnologica e delle richieste del mercato hanno condotto a che la macellazione rituale allo stato odierno sia considerata meno garantista nei confronti della tutela degli animali rispetto alla macellazione non rituale.

Il contrasto fra tali valori ha condotto nella dimensione europea a diverse pronunce giurisdizionali le quali hanno condotto ad una progressiva limitazione della portata della libertà religiosa a favore di una legislazione maggiormente garantista nei confronti del benessere animale.

3. La progressiva circoscrizione della macellazione rituale nelle precedenti decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di macellazione rituale si snoda attraverso due fondamentali decisioni assunte dalla *Grande Chambre* nel 2018 (Sentenza nella causa C-426/16 *Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. / Vlaams Gewest*) e nel 2019 (causa C-497/17 *Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) contro Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation e a.*)³³.

La decisione C-426/16 origina anch'essa da una questione sorta dinanzi ad un giudice belga, il *Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel* (Tribunale di primo grado).

Nella regione delle Fiandre ogni anno, e per tre giorni consecutivi, veniva (e viene tuttora) celebrata la festa mussulmana del sacrificio (*Aïd-el-Adhain*) che vede i fedeli adempiere al dovere religioso di macellare o far macellare, preferibilmente il primo giorno della festa, un animale, la cui carne viene poi consumata in famiglia e distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani. A partire dal 1998, con l'aumento della richiesta di animali macellati ritualmente le competenti autorità nazionali erano solite autorizzare, nei giorni della festa,

³³ Cfr. S. PITTO, *La compatibilità tra macellazione rituale e indicazione di origine biologica fra libertà religiosa e tutela dei consumatori*, in *Dpce on line*, 2, 2019; C. FINCARDI, *Divieto di macellazioni rituali senza previo stordimento per il settore biologico*, in *Eurojus*, 2, 2019, 97 e ss.; R. SAJA, *Macellazione rituale e produzione biologica in un caso deciso dalla Corte di Giustizia*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno XIII, 4, ottobre-dicembre 2019, 64 e ss. In generale sul tema del benessere animale nell'industria agroalimentare si rinvia all'intero fascicolo 1 del 2018 della Rivista Agricoltura Istituzioni Mercati di cui si segnalano in particolare i contributi di I. CANFORA, Irene Canfora, [\(Editoriale\). Le imprese alimentari e la protezione del benessere animale nelle società multiculturali](#), 5 e ss.; M TALLACCHINI, [Animal welfare: un percorso tra scienza, mercato, etica, diritto e democrazia](#), 11 e ss.; G. BOZZO, R. BARRASSO, I. CANFORA, G. TANTILLO, [Animal treatments during slaughter and reflections on food characteristics \(I trattamenti degli animali durante la macellazione e i riflessi sulle caratteristiche degli alimenti\)](#), 83 e ss.; G.V. FICCO, *I controlli sul benessere animale nell'industria delle carni*, 99 e ss.

l'uccisione rituale senza stordimento in locali solo temporaneamente adibiti alla macellazione. Tuttavia, il 12 settembre 2014, il Ministro delle Fiandre competente per il benessere degli animali aveva assunto una decisione in base alla quale, a partire dal 2015, non sarebbero più state rilasciate autorizzazioni riguardanti i locali temporaneamente adibiti alla macellazione rituale durante la festa. Ciò in quanto tali autorizzazioni erano considerate contrarie alla normativa europea in base alla quale gli animali sottoposti in via derogatoria alla macellazione rituale devono essere abbattuti esclusivamente in macelli che soddisfino i requisiti definiti nel regolamento n. 853/2004.

Nella decisione *Liga van Moskeeën* La Corte di giustizia ha stabilito che il vicolo posto dalla normativa europea per la macellazione rituale consistente nel richiede che essa avvenga esclusivamente nei macelli che rispondano a requisiti di idoneità non si traduce in alcun modo in un divieto della prassi della macellazione rituale nell'Unione, quanto, al contrario, rappresenta concreta attuazione all'impegno positivo del legislatore dell'Unione di consentire la prassi della macellazione di animali senza previo stordimento.

La Corte ha posto in evidenza come l'obbligo di effettuare la macellazione rituale in un macello riconosciuto ha come fine esclusivo organizzare e regolamentare, da un punto di vista tecnico, il libero esercizio della macellazione senza previo stordimento a fini religiosi e dunque tale regolamentazione tecnica non può essere, di per sé, considerata limitazione del diritto alla libertà di religione dei musulmani praticanti.

Nella sentenza viene inoltre sottolineato come la normativa europea sia una forma di bilanciamento fra l'esigenza di rispettare l'osservanza dei metodi particolari di macellazione prescritti dai riti religiosi con quella delle principali norme stabilite dai regolamenti dell'Unione riguardo alla protezione del benessere degli animali durante l'abbattimento e della salute dei consumatori di carne animale³⁴.

Tali considerazioni della Corte non erano condivise, per la maggior parte, dall'avvocato generale Wahl il quale, in più punti delle proprie conclusioni, aveva invece evidenziato come non fosse provato che la macellazione non rituale con stordimento potesse in effetti garantire

³⁴«Come già rilevato dalla Corte, l'importanza del benessere degli animali ha dato luogo, in particolare, all'adozione da parte degli Stati membri del protocollo n. 33, a norma del quale l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2008, *Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel*, C-219/07, EU:C:2008:353, punto 27, nonché del 23 aprile 2015, *Zuchtvieh-Export*, C-424/13, EU:C:2015:259, punto 35).

È in tale contesto che il legislatore dell'Unione ha ritenuto che, per evitare sofferenze eccessive e inutili agli animali abbattuti senza previo stordimento, ogni macellazione rituale debba essere effettuata in un macello che rispetti i requisiti tecnici previsti dal regolamento n. 853/2004. Infatti, come enunciano in sostanza i considerando 43 e 44 del regolamento n. 1099/2009, è soltanto in tale tipo di macello che è possibile, in particolare, immobilizzare tali animali individualmente e con strumenti meccanici adeguati e tener conto dei progressi «in ambito scientifico e tecnico» compiuti in materia, riducendo al minimo le loro sofferenze» Sentenza C-426/16, 64-65.

una morte meno dolorosa o spaventosa per gli animali sottoposti ad abbattimento³⁵. L'avvocato generale era tuttavia anch'egli approdato alla conclusione per la quale «non emerge alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della normativa europea» ma sulla base di ragioni diverse da quelle cui sarebbe giunta la Corte ovvero in quanto «pare che i ricorrenti nel procedimento principale intendano in realtà rivendicare un'attenuazione delle norme e dei requisiti sanitari applicabili nel settore degli alimenti di origine animale, poiché essi sono restii ad accollarsi i costi che comporta il rispetto di tali requisiti»³⁶.

Nel 2018 la Corte di giustizia e l'avvocato generale Wahl tornano a confrontarsi con il tema della macellazione rituale (senza stordimento preventivo) in una causa la quale, tuttavia, è meno centrata sulla libertà religiosa³⁷ quanto verte invece sui temi della tutela del consumatore e della trasparenza del processo produttivo.

La decisione veniva resa ad esito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE promossa dalla *Cour administrative d'appel de Versailles* nell'ambito di un procedimento instaurato da un'associazione francese specializzata nella promozione della tutela degli animali da abbattimento. Detta associazione sostanzialmente contestava la pubblicità e la vendita di un celebre marchio francese di carni bovine certificate «*halal*» recante altresì la dicitura di prodotto biologico UE.

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte verteva sul quesito se, sulla base della normativa europea rilevante, fosse possibile autorizzare o meno il rilascio dell'etichetta europea di provenienza da «Agricoltura Biologica» («AB») per le carni ottenute con macellazione rituale senza stordimento preliminare.

Il corretto inquadramento della problematica sottoposta alla Corte richiede di porre in evidenza il fatto che se vi è una diretta corrispondenza (secondo la disciplina in vigore) tra carne ottenuta

³⁵ «Nulla consente di escludere che una macellazione senza stordimento effettuata in buone condizioni possa rivelarsi meno dolorosa per gli animali rispetto ad una macellazione con previo stordimento effettuata in condizioni in cui, per evidenti ragioni di redditività e tenuto conto della considerevole industrializzazione del settore della produzione di alimenti di origine animale, lo stress e la sofferenza subiti dagli animali al momento dell'abbattimento vengono aggravati.

Con il rischio di dover ricordare una cosa ovvia, tutte le forme di abbattimento sono per natura violente e, di conseguenza, problematiche dal punto di vista della sofferenza animale.

Sulla scorta di numerosi studi e indagini, personalmente, non sono convinto che il ricorso ai macelli riconosciuti costituisca sempre una protezione assai efficace contro la sofferenza animale, che, di per sé, giustificherebbe una limitazione della libertà di religione», Conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, Causa C-426/16, 107-109.

³⁶ Conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, Causa C-426/16, 139.

³⁷ Come evidenzia l'avvocato generale Wahl «se si dovesse concludere che la macellazione rituale in assenza di stordimento sia vietata nel contesto dell'agricoltura biologica, i cittadini di confessione ebraica o musulmana potrebbero sempre procurarsi carne kasher o halal e, pertanto, non sarebbe colpita l'essenza stessa del diritto di religione», punto 40 delle Conclusioni dell'avvocato generale, Causa C-497/17.

con abbattimento senza stordimento previo e macellazione rituale (ex art. 4 c. 4 reg 1099/2009), tuttavia non è vero l'inverso ovvero non tutta la carne prodotta secondo i riti della macellazione rituale è necessariamente ottenuta con abbattimento senza stordimento preventivo e questo vale in particolare per la carne halal giacché mentre la macellazione ebraica sembra più rigida sul punto³⁸, il rito islamico ammette, secondo alcune correnti religiose, la possibilità di alcune forme di stordimento preventivo degli animali (quale ad esempio l'elettronarcosi).

La decisione assunta dalla Corte si appunta dunque non sulla macellazione rituale di per sé quanto solo su quella ove non si utilizza lo stordimento preventivo.

Nella motivazione della sentenza la Corte parte dal presupposto per il quale la normativa europea prescrive una tutela rinforzata del benessere animale nel settore "AB"³⁹ e, sulla base di questo, stabilisce che la fiducia dei consumatori rispetto agli alimenti biologici e ai loro standard di qualità (del prodotto e del processo produttivo)⁴⁰ richiede che agli stessi non possa essere venduta della carne che, eventualmente a loro insaputa, è stata sottoposta a macellazione rituale senza stordimento preventivo⁴¹.

Di parere discorde è l'avvocato generale Wahl il quale sottolinea, nelle proprie conclusioni, come nella normativa inerente il processo produttivo biologico non si faccia alcun riferimento alla macellazione rituale o a quella senza stordimento e ritiene che tale circostanza non vada interpretata come una sorta di lacuna normativa da colmare in via interpretativa (come infine fa la Corte) ma come una scelta consapevole del legislatore europeo di non escludere tale tipologia

³⁸ Secondo il precetto ebraico gli animali sottoposti a macellazione rituale devono essere integri al momento dell'abbattimento. Lo stordimento è considerato pertanto un'alterazione di tale condizione.

³⁹ «[s]ottolineando più volte la propria volontà di assicurare un elevato livello di benessere animale nel contesto dell'agricoltura biologica, il legislatore dell'Unione ha inteso mettere in evidenza che tale modo di produzione agricola è caratterizzato dall'osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere»; punto 38, causa C-497/17.

⁴⁰ Cfr. considerando 3, Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

⁴¹ Il tema dell'informazione al consumatore sul metodo di macellazione utilizzato riguarda peraltro anche il mercato non biologico. Cfr. a proposito la relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD)) ove l'emendamento 205 propone l'etichettatura specifica riguardante tale tipo di macellazione. Con la motivazione «La normativa UE consente di macellare gli animali senza stordirli in precedenza, al fine di fornire prodotti alimentari a determinate comunità religiose. Una percentuale di tali carni non è venduta a musulmani o ebrei, ma immessa sul mercato generale e può essere acquistata accidentalmente da consumatori che non vogliono comprare carne ottenuta da animali non sottoposti a stordimento. Nel contempo, gli aderenti a determinate comunità religiose chiedono esplicitamente carne macellata in conformità ai propri principi. È quindi opportuno informare i consumatori che determinate carni provengono da animali che non sono stati storditi, in modo da consentir a ciascuno di operare una scelta informata in base alle proprie convinzioni etiche». Più recente è la Petizione n. 0039/2017, presentata da Götz Solmos, cittadino tedesco, sull'introduzione dell'obbligo di etichettatura per le carni provenienti da animali macellati senza essere stati prima storditi. La risposta di diniego della Commissione a tale petizione motivava facendo riferimento ai costi aggiuntivi e dunque all'innalzamento dei prezzi connessi a tale tipo di etichettatura.

di prodotti dal mercato biologico⁴². Ciò tuttavia partendo dal presupposto, che la Corte chiaramente dimostra di non condividere, per il quale il regime derogatorio applicabile alla macellazione rituale non implica che esso ignori il benessere animale⁴³.

La decisione della Corte è stata criticata in quanto esplicitando in via esegetica «un ulteriore requisito del processo produttivo per l'accesso alla certificazione “AB” rappresenta un'indubbia discriminazione nei confronti della produzione religiosamente orientata e rischia di produrre un disincentivo nel mercato alimentare alla produzione di alimenti *kosher* e *halal* e dunque, indirettamente, una limitazione della libertà religiosa nella sua manifestazione attraverso l'osservanza dei precetti religiosi alimentari»⁴⁴.

Diversamente, a parere di chi scrive, pur nella consapevolezza che la decisione costituisca una forma di limitazione nell'accesso al mercato biologico per le carni “religiosamente prodotte” (spingendo indirettamente almeno la produzione *halal* verso l'introduzione di sistemi di stordimento) si ritiene che, se si condivide con la Corte il presupposto per il quale la macellazione preceduta dallo stordimento rappresenta una forma di tutela del benessere animale, è conseguenza intrinseca che tale requisito sia richiesto per un processo produttivo che richiede i più alti standard di qualità di produzione.

4. La decisione Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. (C-336/19) e le divergenze di veduta della Corte di giustizia rispetto all'avvocato generale Hogan

La complessità della decisione correlata alla causa *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*

⁴² «Tuttavia, si deve constatare che, sebbene la normativa di riferimento sia relativamente dettagliata per quanto attiene alle condizioni di stabulazione [...] e di allevamento [...] degli animali che l'agricoltura biologica deve soddisfare, in quanto enuncia norme che vanno ben al di là delle norme europee applicabili alla cosiddetta agricoltura convenzionale, essa rimane relativamente silenziosa sulle norme applicabili alla macellazione degli animali. In particolare, nessuna disposizione di detto regolamento vieta in quanto tale la macellazione in assenza di stordimento. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), sub viii), del regolamento n. 834/2007 si limita ad enunciare che «agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione».

Un simile silenzio del regolamento n. 834/2007 nonché del suo regolamento di applicazione n. 889/2008 sulle modalità di macellazione, a mio avviso, non può che essere interpretato come indicante che, in proposito, è fatto rinvio alle norme generali che disciplinano l'abbattimento degli animali, in particolare a quelle applicabili agli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti previste dal regolamento n. 1099/2009»; punti 67-69 opinioni avvocato generale Wahl, causa C-497/17.

⁴³ Punto 78 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Wahl, causa C- 497/17.

⁴⁴ E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze del multiculturalismo*, cit., 133 e ss. spec. 152.

*e.a.*⁴⁵ è evidenziata dal fatto che in tale vicenda giurisdizionale la Corte di Giustizia e l'Avvocato generale (Gerard Hogan) approdano a conclusioni opposte⁴⁶ giacché la Corte di Giustizia ha concluso per la legittimità della scelta normativa del legislatore belga a fronte dell'opinione dell'avvocato generale Hogan il quale ha ritenuto che il decreto impugnato, prevedendo una forma di stordimento degli animali precedente all'abbattimento (qualunque essa sia), disponga delle misure incompatibili con la deroga posta nell'art. 4 c. 4 del regolamento 1099/2009 a tutela della libertà di espressione religiosa di alcune comunità di fedeli.

Nella vicenda processuale in oggetto il giudice adito si trova a dover interpretare il bilanciamento di valori adottato dal legislatore UE nel regolamento sulla protezione degli animali durante l'abbattimento: la natura compromissoria della deroga circa la macellazione rituale posta nel comma 4 dell'art. 4 del detto regolamento è insita nella sua stessa previsione quale contemperamento fra tutela del benessere animale ed esigenze di credo di alcune comunità religiose.

Nella sentenza⁴⁷ la Corte di Giustizia richiama quanto disposto dalla Corte Edu nella decisione *Sas v France*⁴⁸ ove il giudice di Strasburgo afferma che nelle questioni ove la divergenza di opinioni è particolarmente significativa il punto di vista del decisore nazionale dovrebbe essere particolarmente valorizzato in quanto maggiormente in grado di interpretare il compromesso possibile sul proprio territorio. Questo approccio "in sussidiarietà" è, del resto, quello che già ha guidato, a suo tempo, l'autorità legislativa che aveva adottato il regolamento 1099/2009: ciò è sottolineato al considerando 18 del regolamento ove si afferma che «Poiché le norme [del diritto dell'Unione] in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, come stabilito dall'articolo 10 della

⁴⁵ *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.*, C-336/19 del 17 dicembre 2020.

⁴⁶ Se tale circostanza costituisce una spia della complessità dei casi sottoposti alla Corte risulta evidente come l'intera questione attinente alla macellazione rituale costituisca un ambito di difficile bilanciamento ove si consideri che anche nelle vicende precedenti, come si è già evidenziato, si sono registrate delle divergenze di vedute fra Corte e avvocato generale in termini di dispositivo o di motivazione. presenta dei tratti così peculiari da non avere in realtà veri e propri equivalenti negli Stati membri. Su ruolo e funzioni dell'avvocato generale cfr. F.G. JACOBS, *Advocates General and Judges in the European Court of Justice: Some Personal Reflections*, in D. O'KEEFE, *Liber Amicorum Slynn*, The Hague, 2000, 17 ss.; cfr. altresì C. IANNONE, *L'avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Dir. Un. Eur.*, 2002, 1, 129.

⁴⁷ Punto 67 della decisione C-336/19.

⁴⁸ Corte EDU, 1 luglio 2014, S.A.S. c. *Francia*, CE:ECHR:2014:0701JUD004383511, §§ 129 e 131.

[Carta]». Sulla scorta di tale considerando la Corte interpreta il tessuto normativo posto nel regolamento 1099/2009 come un articolato di norme che pone una regola (divieto di abbattimento animale senza previo stordimento) ed una “possibile” eccezione (la deroga per le macellazioni rituali) dalla quale tuttavia uno Stato può sottrarsi, qualora sia in grado di adottare norme in grado di contemperare il principio di libertà di religione e la tutela degli animali in modo più efficace. La valorizzazione del principio di sussidiarietà nell’interpretazione del regolamento consente così alla Corte di valutare la normativa Belga chiedendosi se essa sia legittima in quanto non oppressiva sproporzionatamente rispetto al diritto alla libertà religiosa delle comunità che utilizzano la macellazione rituale.

L’avvocato generale interpreta diversamente il margine di sussidiarietà concesso agli Stati membri (sulla base del considerando 18) ove considera che il regolamento sia da considerare una normativa che pone una regola ed una eccezione e ritiene che la possibilità per gli Stati di adottare normative più garantiste nei confronti degli animali non può derogare a tale rigoroso schema.

Dunque, secondo la Corte la valutazione in termini di bilanciamento fra i valori contemperata nell’art 4 c. del regolamento 1099/2009 può trascenderne il compromesso posto che il medesimo regolamento autorizza gli Stati a prevedere soluzioni diverse mentre l’avvocato generale considera che l’opera di bilanciamento fra diritti contrapposti è materia di valutazione del legislatore ed è nel rispetto dello schema regola/eccezione posto dal regolamento che gli Stati possono introdurre soluzioni migliorative per la tutela degli animali (esemplificativamente l’avvocato generale ipotizza che gli Stati possano prevedere l’obbligo della presenza di un veterinario durante la macellazione rituale o l’obbligo della messa a disposizione degli operatori di un coltello di riserva qualora il primo, in qualche modo, si riveli inefficace per lo sgozzamento dell’animale).

Una volta valutata la legittimità dell’azione statale nel prendere in considerazione strade alternative al bilanciamento posto nel regolamento dell’Unione la Corte procede a stimare la legittimità delle scelte del legislatore nazionale entrando nel merito del bilanciamento da questi effettuato. Anche su tale tema si consuma il contrasto in termini esegetici fra la Corte di Giustizia e l’avvocato generale nella misura in cui la Corte valuta la normativa impugnata come rispettosa della libertà religiosa di mussulmani ed ebrei (i quali esigono di nutrirsi di carne

macellata con animali morti per dissanguamento)⁴⁹ e richiama, in relazione a questo, quanto già valutato dal legislatore fiammingo nei lavori preparatori alla normativa impugnata ovvero che evidenze scientifiche dimostrano che lo stordimento “reversibile” non conduce alla morte dell’animale sottoposto a tale trattamento e dunque non interferisce nella sua morte per dissanguamento⁵⁰. Nell’effettuare tale percorso argomentativo la Corte effettua uno sforzo estremo di razionalizzazione delle esigenze religiose delle comunità interessate alla macellazione rituale; ciò al fine di raggiungere “tecnicamente” il compromesso più efficiente possibile fra libertà di osservanza dei riti e del culto di tali comunità religiose e diritto al benessere degli animali⁵¹.

La Corte supporta tale percorso argomentativo osservando che il benessere animale è un valore che nel corso del tempo ha acquisito progressiva importanza nelle società democratiche contemporanee e dunque il suo bilanciamento con altri diritti può subire una altrettanta evoluzione⁵² e che la normativa fiamminga «non vieta né ostacola la messa in circolazione, nel territorio in cui essa si applica, di prodotti di origine animale provenienti da animali macellati ritualmente e senza previo stordimento in un altro Stato membro»⁵³ e dunque non impedisce di per sé il consumo e l’approvvigionamento in assoluto di carne macellata secondo senza stordimento preventivo⁵⁴.

⁴⁹ «dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, per i ricorrenti nel procedimento principale, la macellazione rituale risponde a specifici precetti religiosi che richiedono sostanzialmente che i credenti consumino soltanto carne di animali macellati senza previo stordimento, al fine di garantire che essi non siano sottoposti ad alcun processo tale da comportare la morte prima della macellazione e che si svuotino del sangue» punto 54 sentenza C- 336/19.

⁵⁰ «il legislatore fiammingo si è basato su ricerche scientifiche che hanno dimostrato l’infondatezza del timore secondo cui lo stordimento pregiudicherebbe negativamente il dissanguamento. Inoltre, da questi stessi lavori risulta che l’elettronarcosi è un metodo di stordimento non letale e reversibile, di modo che, se l’animale viene sgozzato subito dopo essere stato stordito, la sua morte sarà dovuta esclusivamente all’emorragia» punto 75 della sentenza.

⁵¹ È interessante osservare, peraltro, che il riferimento alle “nuove prove scientifiche” nel regolamento 1099/2009 è presente all’art. 26 comma 3 ove si afferma che «Qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda i metodi di stordimento di cui all’allegato I, esso notifica alla Commissione le misure previste. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri». Tuttavia la Corte considera dirimente la prova scientifica anche con riguardo al possibilità di trovare un nuovo punto di equilibrio nel bilanciamento fra libertà di culto e tutela degli animali nella macellazione rituale.

⁵² «la Carta è uno strumento vivente da interpretare alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni prevalenti ai giorni nostri negli Stati democratici (v., per analogia, Corte EDU, 7 luglio 2011, *Bayatyan c. Armenia* [GC], CE:ECHR:2011:0707JUD002345903, § 102 e giurisprudenza ivi citata), cosicché occorre tener conto dell’evoluzione dei valori e delle concezioni negli Stati membri, sia sul piano sociale sia su quello normativo. Orbene, il benessere animale, in quanto valore al quale le società democratiche contemporanee attribuiscono un’importanza maggiore da un certo numero di anni, può, alla luce dell’evoluzione della società, essere preso maggiormente in considerazione nell’ambito della macellazione rituale e contribuire così a giustificare il carattere proporzionato di una normativa come quella di cui al procedimento principale» punto 77 della sentenza.

⁵³ Punto 78 della sentenza.

⁵⁴ Tale osservazione richiama alla mente quanto stabilito dalla Corte Cedu nella decisione *Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France*, 27 June 2000, application n. 27417/95 ove il giudice di Strasburgo ha la Corte EDU ha ritenuto che sussisterebbe un’ingerenza nella libertà di professare la propria religione soltanto qualora il divieto di effettuare legalmente una macellazione rituale rendesse impossibile il consumo di carne proveniente da animali macellati secondo le pertinenti prescrizioni religiose. Pertanto, secondo la Corte EDU, non sussiste violazione della libertà di professare la propria religione se una persona può facilmente ottenere da un altro Stato carni compatibili con le

La decisione cui approda la Corte suscita tuttavia qualche perplessità.

In primo luogo è da osservare che se lo stordimento “reversibile” è soluzione tecnica ipoteticamente accettabile rispetto alla macellazione rituale in relazione all’esigenza che l’animale muoia con certezza per dissanguamento, la stessa soluzione sembra comunque continuare a porsi in contrasto con un’altra esigenza

che giustifica, nel precetto religioso, il rifiuto dello stordimento previo ovvero la regola (soprattutto di matrice ebraica) per la quale gli animali da sottoporre a macellazione devono essere integri e intatti. Nei casi di macellazione non rituale l’animale viene immobilizzato e stordito con un colpo di pistola a proiettile captivo (se è un bovino) che penetra nella corteccia cerebrale e poi ucciso mediante recisione di almeno una delle due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse dipartono; per altre specie animali vengono usati altri metodi di stordimento come l’elettronarcosi per volatili e suini. Entrambe le tecniche di stordimento (colpo di pistola e scarica elettrica) sono giudicate lesive dell’integrità animale e pertanto respinte dalla comunità ebraica e, con qualche variante di posizione a proposito dell’ammissibilità della scarica elettrica, dalla comunità musulmana⁵⁵.

Sotto altro profilo, non meno importante, è da osservarsi che l’ancoraggio della decisione della Corte alla razionalità della prova scientifica pur conferendo solidità al percorso argomentativo della Corte lascia probabilmente insoddisfatte le comunità religiose interessate alla decisione in quanto le stesse si vedono sottratte la possibilità di valutare autonomamente i confini della loro libertà di espressione religiosa e le esigenze connesse alla stessa.

In questo senso la decisione della Corte di Giustizia nella causa C- 336/19 sembra porsi fuori da una corrente giurisprudenziale (di matrice CEDU), dalla medesima Corte di Lussemburgo pur condivisa, per la quale l’obbligo di neutralità impedisce alle autorità pubbliche di valutare la validità e la legittimità delle credenze religiose o delle modalità di espressione delle medesime⁵⁶. A tale paradigma interpretativo la Corte di Giustizia si era attenuta, ad esempio, nella già illustrata decisione C-426/16: in quella circostanza nelle proprie conclusioni l’avvocato generale Wahl aveva analizzato con cura il tema della competenza della Corte circa l’interpretazione della portata del precetto religioso coinvolto nella decisione. In quella

prescrizioni religiose. Paradossalmente la Corte EDU in quella circostanza si riferiva alla possibilità per le comunità ebraiche francesi di approvvigionarsi di carne *glatt* (un particolare tipo di carne *Karshut*) proprio dal Belgio.

⁵⁵ Cfr. CNB, *Macellazioni rituali e sofferenza animale*, 19 settembre 2003, 8-9.

⁵⁶ *Vartic c. Romania*, sentenza del 17 dicembre 2013, CE:ECHR:2013:1217JUD001415008, § 34, e la giurisprudenza ivi citata.

circostanza l'avvocato generale⁵⁷ aveva evidenziato come fosse stato sostenuto nell'ambito della causa in discussione che la macellazione senza stordimento, e più specificamente l'obbligo di macellazione in occasione della festa musulmana del sacrificio, non doveva essere necessariamente percepito come un obbligo intoccabile della religione musulmana e che, pertanto, la questione pregiudiziale si basava su una premessa erronea. Era stato posto difatti in evidenza che taluni rappresentanti della comunità musulmana fossero del parere che l'elettronarcosi⁵⁸ potesse essere una tecnica di stordimento considerata conforme alle prescrizioni della religione musulmana giacché, secondo alcuni studi, risultava che il 95% degli studiosi musulmani concorda sul fatto che uno stordimento che non comporta la morte dell'animale da macellare sia *halal*⁵⁹. Analogamente, veniva rilevato che un certo numero di paesi musulmani importa e produce carne con l'etichetta «*halal*» proveniente dalla macellazione di animali effettuata previo stordimento. Infine, e per quanto riguarda più specificamente l'obbligo religioso di macellare un animale in occasione della festa musulmana del sacrificio, veniva parimenti affermato che numerosi studiosi e praticanti musulmani ritengono che tale macellazione non debba necessariamente avere luogo il primo giorno di tale festa. Vi sarebbe stata parimenti una tendenza crescente a considerare, segnatamente fra i praticanti musulmani più giovani, che la macellazione di un animale in occasione di tale festa possa essere sostituita da un dono.

Nonostante tutte queste osservazioni l'avvocato generale Wahl evidenziava come non spetti comunque alla Corte pronunciarsi sulla questione se il ricorso allo stordimento degli animali sia effettivamente vietato dalla religione musulmana oppure se, al contrario esso sia preso in considerazione soltanto da certe correnti religiose. Ne deduceva dunque che dal momento che, secondo il fascicolo messo a disposizione della Corte, sembrava esistere, nella specie, un consenso all'interno della maggioranza dei musulmani in Belgio, espresso dal Consiglio dei teologi in seno all'Esecutivo dei musulmani di tale Stato, nel senso di ritenere che la macellazione rituale dovesse avere luogo senza stordimento, sia quest'ultimo reversibile o meno, la Corte doveva semplicemente prenderne atto in quanto «Non pare neppure opportuno stabilire se tale requisito sia percepito da tutti i musulmani come un obbligo religioso fondamentale oppure se esista un'alternativa possibile all'adempimento di tale obbligo. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, non possiamo che prendere atto

⁵⁷ Cfr. punti 51-57 Conclusioni avvocato generale Nils Wahl, causa C-426/16.

⁵⁸ «o qualsiasi altro procedimento analogo di stordimento preliminare alla macellazione che non abbia effetto sulle funzioni vitali dell'animale, e in particolare sul drenaggio del sangue dell'animale (il che implica che quest'ultimo potrebbe tornare cosciente qualora non avvenisse il dissanguamento)» (punto 52 Conclusioni avvocato generale Wahl causa C-426/16).

⁵⁹ A. FUSEINI, *The Perception and Acceptability of Pre-Slaughter and Post-slaughter Stunning for Halal Production: the Views of UK Islamic Scholars and Halal Consumers*, in *Meat Science* 123, 2017, 143 – 153.

dell'esistenza di talune correnti religiose. Non spetta alla Corte pronunciarsi sul carattere ortodosso o eterodosso di determinate massime o determinati precetti religiosi»⁶⁰.

Tale paradigma interpretativo è condiviso oltre che, come già evidenziato, nella giurisprudenza Cedu, anche nella giurisprudenza degli Stati membri UE: in particolare, con riguardo specificatamente al tema della macellazione rituale il richiamo è ad una decisione adottata nel 2002 dal Tribunale costituzionale tedesco. In quella circostanza, con sentenza del 15 gennaio 2002, n.1 BvR 1783/99, il Tribunale costituzionale federale si pronunciò sul diritto a praticare la macellazione rituale da parte di un macellaio di fede islamica sunnita al quale era stata negata l'applicazione della deroga (pur prevista per le macellazioni rituali) alla regola generale sullo stordimento previo all'abbattimento degli animali. Nella decisione detta il tribunale tedesco sottolineò il fatto che il rispetto per la libertà religiosa passa dal riconoscimento alle comunità dei fedeli della capacità di definire la portata dei propri precetti religiosi e dalla necessità che lo Stato non interferisca con percezione di sé della comunità religiosa⁶¹.

Nella decisione del 2020 tale approccio interpretativo sembra abbandonato ove la Corte, nel tentativo di raggiungere un compromesso fra libertà religiosa e tutela del benessere animale pare attribuirsi l'autorità di valutare ciò che per la religione musulmana o ebraica è accettabile in tema di macellazione.

Nella decisione C-336/19 la differenza fondamentale che caratterizza l'opinione della Corte ed il parere dell'Avvocato generale (e che conduce gli stessi a raggiungere due conclusioni divergenti) è proprio nel fatto che l'Avvocato generale ritiene che sia la comunità religiosa stessa, anche a volte con divergenze interne, a dover valutare i limiti di ciò che per la medesima

⁶⁰ punto 57 Conclusioni avvocato generale Wahl causa C-426/16

⁶¹ Al punto 57 della sentenza la Corte afferma «Dabei reicht es aus, dass derjenige, der die Ausnahmegenehmigung nach § 4 a Abs. 2 Nr. 2 Alternative 2 TierSchG zur Versorgung der Mitglieder einer Gemeinschaft benötigt, substantiiert und nachvollziehbar darlegt, dass nach deren gemeinsamer Glaubensüberzeugung der Verzehr des Fleisches von Tieren zwingend eine betäubungslose Schlachtung voraussetzt (vgl. BVerwGE 94, 82 <87 f.>). Ist eine solche Darlegung erfolgt, hat sich der Staat, der ein solches Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft nicht unberücksichtigt lassen darf (vgl. BVerfGE 24, 236 <247 f.>), einer Bewertung dieser Glaubenserkenntnis zu enthalten (vgl. BVerfGE 33, 23 <30>)». La decisione tedesca è importante anche perché in essa il Tribunale inquadrò la questione rilevando che nel bilanciamento dei valori sottesi alla vicenda dovesse essere garantito oltre che il diritto all'espressione religiosa anche il diritto al lavoro del ricorrente che era inserito in una filiera specifica di produzione (quella della vendita della carne macellata attraverso il metodo rituale). A distanza di pochi anni, nel luglio del 2002, anche sulla scorta del dibattito alimentato da questa vicenda processuale il legislatore costituzionale tedesco ha approvato una revisione della Legge Fondamentale introducendo con una modifica all'art. 20 a la tutela degli animali fra le finalità dei poteri pubblici tedeschi. La sentenza e la detta revisione costituzionale sono commentate da E. H. HAUPT, *Free Exercise of Religion and Animal Protection: A Comparative Perspective on Ritual Slaughter*, in *George Washington International Law Review* 39, 4, 2007, 839-886.

20

comunità religiosa è necessario perché un'attività sia conforme al proprio precetto⁶² mentre la Corte decide di valutare in termini razionalizzanti tali esigenze e stabilisce inoltre di utilizzare, nel caso in oggetto, rigorose valutazioni mediche e scientifiche per suffragare l'idea che ciò che il precetto religioso esige sia garantito.

5. Secolarizzazione dei precetti e attribuzione alle autorità religiose della sorveglianza sulle regole: il “kosher law food” nella giurisprudenza israeliana, europea e statunitense

Lo sforzo di razionalizzazione compiuto dalla Corte di Giustizia UE nella decisione C-336/19 corrisponde ad una sorta di tentativo di secolarizzazione del precetto religioso che non è nuovo nella giurisprudenza delle Corti che devono confrontarsi con il tema del bilanciamento fra libertà religiosa e diritti altri (non solo benessere degli animali ma anche libertà commerciale, tutela del consumatore e diritto dell'antidiscriminazione)⁶³.

Ciò è collegato al fatto che il cibo religiosamente conforme viene venduto sul libero mercato e partecipa dunque alle sue dinamiche che possono essere duplici: sotto un primo importante punto di vista risulta difatti evidente come il mercato (alimentare) sia inevitabilmente influenzato e condizionato dall'esistenza di precetti religiosi i quali possono quindi modificare le dinamiche concorrenziali orientando le scelte commerciali dei fedeli; d'altra parte il mercato stesso si conforma altresì alle richieste dei consumatori facendo dell'alimentazione “religiosamente certificata” (quella *kosher* o *halal*) un'occasione commerciale che propone una sorta di corrispondenza tra certificazione di conformità alle regole religiose e qualità del prodotto⁶⁴.

⁶² al punto 47 delle sue conclusioni l'Avvocato generale afferma espressamente «Inoltre, vi è stato un dibattito, dinanzi alla Corte, sulla questione se il previo stordimento reversibile che non comporti la morte di un animale o lo stordimento post-taglio degli animali vertebrati soddisfi i particolari metodi di macellazione rituale previsti dalla fede islamica ed ebraica. A tal riguardo, sembrerebbe che vi siano divergenze di vedute sul tema in entrambe le religioni. Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa C-243/19 A/Veselibas Ministrija, un giudice laico non può compiere scelte in materia di ortodossia religiosa: è sufficiente, a mio avviso, constatare che esiste un numero considerevole di fedeli islamici ed ebraici per i quali la macellazione di animali senza stordimento è considerata un elemento essenziale di un rito religioso necessario. Propongo, pertanto, di procedere su tale base».

⁶³ Sul tema in generale Cfr. R. HIRSCHL, *Constitutional Courts as Religion-Harnessing Agents. Lessons from Israel and Malaysia*, in *Revue française de science politique*, 64, 4, 2014, 735-757. Sull'intreccio dei rapporti fra libertà religiosa (con riguardo al tema dell'alimentazione religiosa) e tutela del libero commercio e difesa del consumatore, nella vasta bibliografia, ci si limita a rinviare a i numerosi contributi presenti nel volume curato da L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH, *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, cit. e nel volume curato da A.G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI, *Cibo e religione. Diritto e diritti*, cit.; si rimanda inoltre a A. FERRARI, *Cibo, diritto, religione, Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, cit.; Sul tema dell'antidiscriminazione si rinvia invece a P. LERNER, A. M. RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale e la libertà religiosa delle minoranze*, Trento, 2010, con presentazione di R. TONIATTI.

⁶⁴ Cfr. E. TOSELLI, *Kosher, Halal, bio: regole e mercati*, 2ª ed., Milano, 2018; A. FUCILLO, *Saziare le anime nutrendo il pianeta? Cibo, Religione, Mercati*, ed F. LEONINI, *La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, entrambi in A.G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, cit., rispettivamente 27 e ss. e 335 e ss.; N. VIALES, *Légitimités et légalités. A propos des viandes rituelles*, in

La certificazione diviene o può divenire, dunque, qualcosa in più che semplicemente processo di attestazione della conformità del prodotto al precetto religioso: ricontestualizzando il tema della certificazione religiosa rispetto alle dinamiche di mercato diviene evidente come l'attribuzione all'autorità religiosa della certificazione di conformità del cibo o la secolarizzazione delle relative norme rappresenta un terreno sul quale si giocano interessi che riguardano il rispetto dell'identità religiosa da una parte ma anche, come già osservato, la tutela del libero mercato e la difesa del consumatore.

In tale ambito esiste in particolare una vasta giurisprudenza di Corti supreme o sovranazionali ove si affronta il tema del ruolo delle autorità religiose nella definizione delle regole sulla certificazione del cibo *kasherut* o *halal*.

Significativa in tal senso è la giurisprudenza israeliana in tema di qualificazione della funzione e delle prerogative del Gran Rabbinato nella definizione dei certificati di *kasherut*⁶⁵ (“adatto, giusto, appropriato”).

Tale giurisprudenza si inserisce nella più ampia questione del ruolo giocato dalla Corte suprema israeliana nel sistema dei poteri dello Stato israeliano “ebraico e democratico”⁶⁶ ed ha avuto origine a partire dal frequente rifiuto da parte del Gran Rabbinato di dare certificati di *kasherut* per soggetti che commercializzavano sia cibi kosher sia cibi non *kosher*, o che pur vendendo soltanto cibi *kosher*, violavano altre norme religiose (ad esempio erano attivi nel *Sabbath*, erano coinvolti in atti considerati indecorosi, o in altri commerci che non erano ritenuti *kosher*)⁶⁷. In tale modo il *Chief Rabbinate* riusciva di fatto a condizionare la libertà religiosa degli aspiranti produttori di cibo Kosher attraverso l'esercizio di un'attività di natura di tipo commerciale, ampliando in tal modo la finalità della propria funzione la quale avrebbe dovuto essere, invece, strettamente legata alla valutazione del rispetto della norma religiosa attinente al processo produttivo del cibo su cui apporre il certificato *kasherut*. La giurisprudenza delle Corti israeliane

S. NIZARD, S. MATHIEU, A. KANAFANI-ZAHAR (a cura di), *A croire et à manger. Religions et alimentations*, Paris, 2007, 226.

⁶⁵ Cfr. E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze del multiculturalismo*, cit. spec. 139 e ss.

⁶⁶ Cfr. T. GROPPI, *La Corte suprema di Israele: la legittimazione della giustizia costituzionale in una democrazia conflittuale*, in *Giur. Cost.*, 5, 2000, 3543 e ss.

⁶⁷ Cfr. ad esempio *Marbek Slaughter House v. Chief Rabbinical Council, High Court of Justice (HCJ)*, 195/64 (27 settembre 1964) nella quale il ricorrente, un'azienda di macellazione la quale produceva sia carne con macellazione rituale sia carne non *kasherut*, contestava il fatto di non aver ottenuto la certificazione *Kosher* per le proprie carni dal gran Rabbinato il quale chiedeva alla detta azienda che supervisionasse la distribuzione della loro carne non *Kosher* nel mercato in modo da garantire che non potesse essere immessa con certezza nel mercato *Kosher*.

volta a sanzionare tale comportamento si è sviluppata nel corso degli anni novanta⁶⁸ ed ha raggiunto il proprio apice nel 2001 quando, nella decisione *Aviv Osoblanski ltd. v. the Council of the Chief Rabbinate of Israel*⁶⁹ la Corte suprema ha duramente sanzionato il comportamento del Gran Rabbinate ed ha sottolineato che il sistema delle corti rabbiniche, in quanto disciplinato dalle leggi dello Stato che gli conferisce autorità, deve rispettare le norme statali di rango ordinario e costituzionale anche quando queste dovessero essere in contrasto con le norme religiose.

Il tema del ruolo dell'autorità religiosa nella definizione di ciò che può essere considerato Kasher è stato affrontato anche dalla Corte Cedu nella nota decisione *Cha'are Shalom Ve Tsedek v. France*⁷⁰. La questione nasceva da un ricorso proposto da una associazione rappresentativa di un movimento di minoranza ultraortodossa ebraica in Francia la quale si era dissociata dal concistoro rabbinico di Parigi e aveva chiesto al ministero degli interni francese l'autorizzazione a macellare con modalità rituali la propria carne ed ottenere la certificazione *kosher*. La detta associazione sosteneva di non poter consumare la carne Kasher certificata dal Concistoro ebraico in quanto la comunità di cui sosteneva di essere rappresentativa riconosceva come *kasherut* solo la carne *glatt* (la quale richiede delle verifiche nella qualità del prodotto finito più stringenti rispetto alla macellazione finalizzata alla produzione di carne *kosher* non *glatt*). La detta autorizzazione era stata rifiutata sulla base della considerazione per la quale l'associazione ricorrente non era considerata rappresentativa della comunità ebraica francese e non rientrava fra le associazioni religiose secondo quanto disposto nella legge del 1905 sulla separazione fra Stato e Chiesa. Nella propria decisione la Corte allineò il proprio approccio interpretativo alla proposta difensiva del governo francese la quale sottolineava il ruolo del Concistoro e del Capo Rabbino nella regolazione della macellazione *kosher*. Ciò comportava una sorta di approvazione dell'atteggiamento protezionistico del governo dello Stato resistente nei confronti del sistema concistoriale e finiva per comprimere la tutela e la valorizzazione delle libertà religiose individuali che sarebbero stati invece assolutamente meritevoli di protezione a parere dei giudici dissenzienti⁷¹. L'opinione dissenziente alla decisione *Cha'are Shalom* parte

⁶⁸ Cfr. ad es. *High Court of Justice 465/1989 Raskin v. Religious Council of Jerusalem (May 27, 1990)* ove l'Alta Corte di giustizia ha stabilito che non si può negare che un locale serva cibo *Kosher* per sanzionare che il fatto che nello stesso locale si svolgano spettacoli di danza non approvati dall'autorità di certificazione.

⁶⁹ HCJ 7203/00 *Aviv Osoblanski ltd. v. the Council of the Chief Rabbinate of Israel*, 56(2) P.D. 196(2001). Su tale giurisprudenza si rinvia a E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze del multiculturalismo*, cit., R. HIRSCHL, *Constitutional Courts as Religion-Harnessing Agents. Lessons from Israel and Malaysia*, cit.

⁷⁰ *Cha'are Shalom Ve Tsedek v. France*, 27 June 2000, application n. 27417/95. La sentenza è commentata da E. H. HAAPT, *Free Exercise of Religion and Animal Protection: A Comparative Perspective on Ritual Slaughter*, cit.

⁷¹ Sul tema si rinvia ancora a P. LERNER, A. M. RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale e la libertà religiosa delle minoranze*, cit. La difesa francese nella vicenda giurisprudenziale di cui si dà conto si pone in linea con la tradizione di *laïcité de combat* del Paese molto diversa dal modo di intendere il principio di laicità secondo la Corte

difatti dal presupposto che la scelta da parte del consumatore circa la carne kosher che intende consumare rappresenterebbe un'espressione di fede mentre ritiene minoritario il problema, sotteso all'intera vicenda, legato all'intreccio fra la dimensione religiosa e gli aspetti commerciali connessi alla concessione della possibilità di macellare ritualmente la carne e di certificarla come *glatt* (qualcosa che in ambito commerciale è considerato più pregiato che semplicemente *kosher*).

Sul medesimo tema è significativa l'analisi della giurisprudenza statunitense sulla questione della legittimità delle c.d. "*kosher food laws*", ovvero sulle norme che, negli Stati Uniti, mirano a tutelare l'affidamento del consumatore nella designazione di un alimento come *kosher*. La problematica in relazione a tale tema è tuttavia legata al fatto che, per lo meno nelle loro prime formulazioni, la detta normativa si è spinta a definire, o a tentare di definire, che cosa fosse effettivamente *kosher*, ponendo un problema di interferenza fra diritto religioso e diritto politico, con le conseguenti criticità emerse, e a più riprese affrontate dalle Corti, in relazione all'*Establishment clause* del *Bill of Rights*⁷².

Nel mercato alimentare statunitense la distribuzione e la vendita del cibo *kosher* rappresenta un business particolarmente importante giacché questa tipologia di cibi è consumata non solo dalla popolazione ebraica ma anche da moltissimi non ebrei che considerano gli standard *kosher* particolarmente di qualità. L'attività normativa statale volta a prevedere la definizione e i controlli sui procedimenti di produzione del *kosher* risale alla fine dell'ottocento primi del novecento⁷³ ed origina, dunque, nel primigenio intento di garantire il consumatore nei propri acquisti e nell'evitare e sanzionare le attività di frode.

Secondo il test di costituzionalità definito nella giurisprudenza *Lemon v Kurtzman*⁷⁴ una legge

costituzionale italiana, ovvero come tutela pro-attiva del pluralismo religioso, valorizzazione delle diversità religiose all'interno di un sistema costituzionale che non esprime indifferenza verso le fedi, ma anzi le considera nutrimento dell'ordinamento pluralistico e incentrato sulla dimensione della soggettività, personale e collettiva. L'interpretazione del concetto stesso di laicità è del resto il presupposto sulla base del quale vengono adottate le soluzioni che riguardano la tutela della libertà religiosa. Cfr. A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, in *forumcostituzionale.it* (ultima consultazione 3/3/2021); M. BARBIER, *La Laïcité*, Paris, 1995; P. BELLINI, *Nuova problematica della libertà religiosa individuale nella società pluralistica*, in AA. VV., *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, 1973; C. CARDIA, *Pluralismo (diritto ecclesiastico)*, in Enc. Dir., vol. XXXIII, 1983; Id., *Religione (libertà di)*, in Enc. Dir., Aggiornam., II, 1998; Id., *Stato e Confessioni religiose*, Bologna, 1988; P. CAVANA, *Interpretazioni della laicità. Esperienza italiana ed esperienza francese a confronto*, ed. A.V.E., Roma, 1998.

⁷² Cfr. E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze del multiculturalismo*, cit. spec. 157 e ss.

⁷³ Risale al 1881 la prima *kosher law* di New York, al 1882 quella adottata nel Massachusetts, e del 1922 la prima *kosher fraud law* dello Stato di New York. Cfr. E. STRADELLA, *Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze del multiculturalismo*, cit.

⁷⁴ *Lemon v. Kurtzman*, 403 US 602 (1971).

per essere considerata rispettosa dell'*Establishment clause* deve avere una finalità normativa secolare, il suo effetto primario non deve essere tale da favorire o mortificare una confessione religiosa, e l'intervento legislativo non deve essere tale da causare una commistione eccessiva tra pubblici poteri e religione⁷⁵. Posto che l'obiettivo e l'effetto primario delle *kosher food laws* è di tipo secolare (in quanto collegate alla tutela del consumatore) tuttavia le dette normative hanno più volte suscitato dei dubbi di costituzionalità in relazione al fatto che esse rappresentano una forma di ingerenza statale nella dottrina religiosa giacché tanto il legislatore che adotta queste normative quanto i giudici che le applicano si spingono a interpretare cosa, secondo il precetto religioso ebraico, può essere considerato *kosher* o meno.

Tale aspetto è stato sanzionato nei primi anni novanta sia da parte di Corti statali sia da Corti federali in vicende ove i giudici hanno sottolineato che le scelte normative poste nelle leggi sulla certificazione *kosher* finivano per favorire alcune correnti interne all'ebraismo (principalmente quelle ultraortodosse).

La prima pronuncia in tal senso è della Corte Suprema del New Jersey nel caso *Ran-Dav's County Kosher, Inc. v. State of New Jersey*, 129 N.J. 141 (1992)⁷⁶. L'anno successivo in *Barghout v. Mayor of Baltimore*, US District Court of Maryland 833F. Supp. 540(D. Md. 1993) è una Corte federale a disapplicare un'ordinanza della città di Baltimora sulla base della considerazione che la detta ordinanza coinvolge direttamente e sostanzialmente il governo in questioni religiose in due modi fondamentali: in primo luogo, i regolamenti impongono uno standard interamente religioso per la valutazione di conformità dei prodotti; in secondo luogo, i regolamenti impongono il coinvolgimento eccessivo di specifiche organizzazioni e figure religiose nell'interpretazione e nell'applicazione di questi standard.

Nella decisione *Ran-Dav's County Kosher, Inc. v. State of New Jersey*, 129 N.J. 141 (1992) la

⁷⁵ «The test for determining whether a law meets the requirements of the Establishment clause is whether it has a legitimate secular purpose, does not have the primary effect of either advancing or inhibiting religion, and does not result in an excessive entanglement of government and religion», *Primary holding, Lemon v Kurtzman*. Sul tema della laicità nell'esperienza USA si rinvia a V. BARSOTTI, N. FIORITA, *Separatismo e laicità. Testo e materiali per un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di rapporti Stato Chiesa*, Torino, 2008.

⁷⁶ Nel caso del New Jersey, era accaduto che a seguito di un'ispezione dei funzionari del *Bureau of Kosher Enforcement* in New Jersey era stato chiamato a giudizio il proprietario di una macelleria kosher per aver violato le regole statali in materia di cibo *kosher*. Il macellaio, infatti, era stato trovato in possesso di carne che non risultava correttamente trattata secondo le regole del *kasherut* e di lingue, non considerate *kosher*. Il macellaio aveva negato la violazione e aveva proposto ricorso contro la stessa. La sua ditta, Ran-Dav County Kosher, aveva sostenuto in sede di giudizio la violazione del Primo Emendamento, e in particolare dell'*Establishment Clause*, contenuta peraltro anche nella costituzione del New Jersey, in quanto la supervisione statale si sarebbe tradotta nell'imposizione di uno standard di osservanza religiosa, con la conseguente esclusione di tutti gli altri possibili standard. Un aspetto problematico della questione si sostanzialmente in particolare nel fatto che l'Agenzia per il *Kosher Enforcement* affidava ad un rabbino ortodosso l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla legge cosa che, ad avviso del ricorrente, avrebbe peraltro compromesso la sua situazione a causa degli attriti, di natura religiosa, intercorrenti tra il rabbino certificatore presso la sua ditta e l'ispettore individuato dallo stato. La Corte d'appello in prima istanza rigetta la questione e tuttavia la Corte Suprema statale riscontra invece l'incostituzionalità della legislazione in quanto produce un'eccessiva commistione tra affari dello Stato e questioni religiose.

Corte suprema del New Jersey, nell'invalidare le norme sul *kosher food* in vigore pone in evidenza come lo Stato possa tutelare i consumatori dalle frodi sulla produzione del cibo religiosamente conforme imponendo la trasparenza nell'etichettatura⁷⁷ ed in effetti questa giurisprudenza (statale e federale) condurrà ad una evoluzione normativa in ambito di *kosher food* per la quale il legislatore più che verificare il rispetto di particolari parametri (di origine religiosa) al fine di prevenire le frodi opererà per una legislazione prevalentemente volta a garantire la trasparenza del processo di produzione e l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti del consumatore.

6. La macellazione rituale e il cibo "religiosamente conforme" all'intersezione con i diversi diritti in gioco: la trasparenza in etichetta fra neoliberalismo e diritto alla scelta consapevole

L'analisi della giurisprudenza comparata evidenzia come il problema del contemperamento fra diritto al culto, tutela del benessere degli animali, difesa del consumatore e tutela della concorrenza abbia nella trasparenza del processo produttivo in etichetta una sorta di minimo comune denominatore.

È facendo sostanzialmente richiamo ad un problema di trasparenza che la Corte di Giustizia nega la certificazione di provenienza da Agricoltura Biologica alle carni macellate senza stordimento preventivo: nella decisione relativa alla causa C-497/17 il tema della tutela del benessere degli animali viene dalla Corte strettamente collegato alla problematica dell'informazione al consumatore in una particolare fetta di mercato dove quest'ultimo ripone delle particolari attese in termini di qualità dei prodotti e dei processi produttivi.

Peraltro, nell'esperienza europea il tema della trasparenza in etichetta circa la produzione con macellazione senza stordimento è questione ampiamente aperta al dibattito se si considera che ad essa fa esplicitamente riferimento il considerando 50 del Regolamento UE 1169 del 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori⁷⁸ e che su tale tema si sono avvicendate proposte del Parlamento europeo e petizioni avanzate da singoli cittadini europei e

⁷⁷ «The State unquestionably has a valid interest in preventing fraud in the sale of any foods, including kosher foods. There are effective ways to achieve that end that will not offend constitutional strictures against state involvement in religion. The State can regulate the advertising and labeling of kosher products».

⁷⁸ «I consumatori dell'Unione mostrano crescente interesse all'applicazione della normativa dell'Unione in materia di benessere animale al momento della macellazione, compresi i metodi di stordimento prima della macellazione. A tal riguardo uno studio dell'opportunità di fornire ai consumatori informazioni sullo stordimento degli animali dovrebbe essere inserito nel contesto di una futura strategia dell'Unione sulla protezione e il benessere degli animali».

parlamentari⁷⁹. Risale da ultimo al 7 dicembre 2020 l'approvazione delle Conclusioni del Consiglio UE su un marchio europeo relativo al benessere degli animali⁸⁰ ove ancora una volta i temi del benessere animale e delle esigenze di informazione per i consumatori in relazione alle loro scelte di acquisto sono considerate strettamente intrecciate.

Nell'esperienza statunitense, come evidenziato, le problematiche sorte in relazione al *kosher law food* sono state risolte attraverso l'evoluzione di tali normative da disposizioni antifrode in normative sulla trasparenza nell'etichettatura.

Infine, anche nell'esperienza israeliana il dibattito sul monopolio del Gran Rabbinate nella concessione della licenza per la produzione di cibo *kosher* si è sviluppato di recente valutando la possibilità di consentire il commercio di cibi non dotati di certificazione attestata dall'autorità religiosa ma con etichettature dettagliate sui processi di produzione con l'unico limite del divieto di utilizzo della parola *kosher* in etichetta⁸¹.

La questione si collega alla tendenza per la quale i consumatori nel mercato globale, nell'effettuare le proprie scelte di acquisto, sono spesso mossi da intenti di natura etica, morale e politica, e dunque le loro opzioni, frequentemente, possono essere collegate a significati ulteriori rispetto al mero soddisfacimento delle esigenze individuali⁸². Si tratta di un fenomeno, questo, ben noto agli operatori ed alle aziende produttrici nel mercato alimentare i quali, di rimando, con una certa frequenza modulano la propria offerta collegandola all'impatto delle scelte di acquisto in termini ambientali, sociali, economici, ecc. Si tratta altresì di un tema ben noto anche agli attori istituzionali del mercato, i legislatori in primo luogo, i quali devono sostanzialmente bilanciare la disciplina in termini di sostenibilità ed efficacia del diritto all'informazione dei consumatori⁸³.

In un ambito ove il bilanciamento degli interessi in gioco è particolarmente complesso coinvolgendo, da una parte, il tema del benessere animale, e dall'altro, il diritto all'espressione religiosa la soluzione evidenziata (il favorire una politica di trasparenza informativa in etichetta), pare in linea con gli obiettivi generali tipici del diritto all'informazione dei

⁷⁹ Cfr. nota 40.

⁸⁰ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13691-2020-INIT/it/pdf> (Ultima consultazione 11/03/2021).

⁸¹ Cfr. S. FRIEDMAN, *Is the Chief Rabbinate Monopoly on Kashrut Over?*, (September 17, 2017), *The Israel Democracy Institute* (<https://en.idi.org.il/articles/18710>), ultima consultazione 8/03/2021).

⁸² Cfr. sul punto L. BAIRATI, *L'etica del consumatore nella governance globale del cibo*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno XIV, 4, ottobre-dicembre 2020; S. LANNI, *Front-of-package food labels and consumer's autonomous decision making*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno XIV, 1, gennaio-marzo, 2020; S. MASINI, *Sulle fonti dell'obbligo di informazione degli alimenti: etichettatura, comunicazione e responsabilità*, in *Rivista di diritto alimentare*, Anno XIII, 3, luglio-settembre 2019.

⁸³ Del resto è facendo riferimento ai costi aggiuntivi e dunque all'innalzamento dei prezzi connessi ad una nuova etichettatura che renda conto della macellazione senza stordimento che la Commissione europea ha risposto con un diniego alla Petizione n. 0039/2017, presentata da Götz Solmos, cittadino tedesco, sull'introduzione dell'obbligo di etichettatura per le carni provenienti da animali macellati senza essere stati prima storditi. Cfr. nota 40.

consumatori secondo le tendenze più recenti⁸⁴ anche se richiede che nella sua eventuale attuazione si tenga sempre ben presente che la consapevolezza del consumatore non coincide con la semplice informazione in etichetta e che a volte, un'insufficiente supervisione sulla percezione delle informazioni giunte al consumatore possono produrre importanti distorsioni nel mercato non coincidenti con gli iniziali obiettivi in termini di trasparenza sul prodotto e sul processo produttivo⁸⁵.

⁸⁴ Si segnala ad esempio che i considerando 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sanciscono rispettivamente che «La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici» e che «Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica».

⁸⁵ Cfr. L. BAIRATI, *Protezione del consumatore di alimenti e disinformazione per eccesso*, in L. SCAFFARDI, V. ZENOVICH, *Cibo e diritto: un prospettiva comparata*, cit. 633 e ss.; cfr. anche L. BAIRATI, E. GRASSO, *Indicazioni in etichetta e messaggi fuorvianti nell'informazione del consumatore di alimenti*, in *Rev. Bioética y Derecho*, 42, 33 e ss., 2018.